

Circolare n. 14/2016  
Milano, 29 aprile 2016  
Prot. n. 0001972

## **AI NOTAI DEL COLLEGIO**

### **DIREZIONE REGIONALE ENTRATE**

Si comunica, di concerto con la Direzione Regionale Entrate della Lombardia, una recente istruzione impartita agli Uffici relativa alla tassazione ai fini della imposta di registro e dell'imposta ipotecaria della cessione del credito, derivante da un mutuo fondiario effettuata da parte della originaria banca finanziatrice ad un soggetto non esercente il credito.

Come è noto la posizione della Amministrazione Finanziaria era divergente in quanto ai fini del registro veniva riconosciuto il trattamento di favore, ma l'annotamento ipotecario scontava la imposizione ordinaria.

A seguito della legge 116/2014 di conversione del DL 91/2014 la posizione è mutata nel senso che la prima cessione effettuata dalla banca originaria finanziatrice a soggetto anche non esercente il credito rientra nel trattamento agevolato sia ai fini del registro che della imposizione ipotecaria dell'annotamento relativo.

Allo stato dell'arte tale previsione di favore non si applica ad eventuali cessioni successive alla prima e si è al riguardo in attesa di eventuali istruzioni da parte della Amministrazione centrale.

\*\*\*\*\*